

COMUNICAZIONE DATI IVA 2 TR. 2017: scadenza al 18 settembre

Come noto il nuovo art. 21-bis del Decreto Legge n. 78/2010 prevede l'obbligo per i soggetti passivi di trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) da presentare anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito (come confermato nelle istruzioni del Modello). Per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi al 2 trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali ovvero ai mesi di aprile maggio e giugno 2017 per i soggetti mensili la scadenza è fissata al 16 settembre 2017 (termine spostato al 18 settembre 2017 in quanto la giornata del 16 cade di sabato). Per espressa previsione normativa non sono tenuti all'effettuazione dell'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche sempreché, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero (nello specifico non sono tenuti all'effettuazione dell'adempimento i seguenti soggetti: - soggetti che effettuano solo operazioni esenti ; -i contribuenti minimi/forfettari ; - Produttori agricoli "esonerati" (volume d'affari del 2016 inferiore ai 7.000 euro e con volume d'affari maggiore ai 2/3 derivante da cessioni di prodotti di cui alla tabella A/I) ; - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento (es: discoteche): - Associazioni in regime di Legge n. 398/91 ; -Tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate ad Iva); - Impresa individuale che ha concesso in locazione l'unica azienda per l'intero 2016;-soggetti non residenti con Partita IVA in Italia e con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva ; -soggetti non residenti extra-UE con Partita Iva in Italia che esercitano attività di e-commerce; -Soggetti extra-UE con Partita Iva in Italia . Si rammenta inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori: devono presentare la comunicazione dei dati IVA solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. In caso di omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati, si applica la sanzione che va da euro 500 ad euro 2.000 (art. 11 c. 2-ter D. Lgs. 471/97); è prevista una riduzione al 50% se la trasmissione corretta viene effettuata entro i 15 giorni successivi al termine previsto dalla normativa. Con la risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni in materia di ravvedimento stabilendo che per la regolarizzazione risultano applicabili le seguenti sanzioni (art. 13 D.Lgs. n. 471-1997): a) riduzione ad 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni; b) riduzione ad 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo; c) riduzione ad 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo; d) riduzione ad 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo; e) riduzione ad 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione fino alla notifica dell'atto impositivo. L'Agenzia nella risoluzione n. 104-2017, ha ribadito inoltre che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA rappresenta un adempimento propedeutico a quello dichiarativo, ancorché sia diverso e autonomo e che, ai fini della correzione della comunicazione, occorre verificare se il rimedio all'errore/omissione sia effettuato prima o dopo l'invio della dichiarazione Iva ovvero:

- 1) regolarizzazione prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva: è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata;
- 2) regolarizzazione con la dichiarazione IVA: l'obbligo di inviare la comunicazione viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione (se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione "specificata" di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta; se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini della correzione, occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando sia la sanzione relativa alle violazioni da dichiarazione (articolo 5 del D.Lgs. 471/1997), riducibile mediante ravvedimento, nonché quella "specificata" ex articolo 11, D. Lgs. n. 471/1997, anch'essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il pagamento.

CELESTE VIVENZI